

IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI, NOZIONI DI BASE

CAPITOLO 1 - IL DIRITTO

1. Le regole prescrittive

Le regole prescrittive impongono obblighi o divieti e prevedono sanzioni in caso di violazione. A differenza delle regole descrittive, non si limitano a spiegare fenomeni, ma disciplinano i comportamenti.

2. Regole e sanzioni

Le sanzioni sono conseguenze negative per chi viola una regola prescrittiva. Tuttavia, non tutte le conseguenze sono vere sanzioni, a meno che non siano stabilite da una norma. Nei contesti regolamentati, le sanzioni sono definite in modo preciso.

3. Le norme giuridiche

Le norme giuridiche sono regole prescrittive che stabiliscono cosa è obbligatorio, vietato o permesso nella società. Il diritto garantisce l'ordine sociale attraverso norme obbligatorie e sanzionate in caso di violazione. Per essere efficaci, richiedono autorità competenti (come giudici e forze dell'ordine) e procedure di applicazione. Alcune norme derivano da principi morali, altre da necessità pratiche, e nel loro insieme costituiscono il diritto oggettivo, che regola la convivenza sociale.

4. La produzione di norme giuridiche

Le norme giuridiche nelle società moderne sono create attraverso procedure definite, chiamate fonti del diritto. La loro produzione è affidata ad organi come Parlamento e Governo, secondo le regole stabilite dalla Costituzione, con possibilità di coinvolgere direttamente il popolo tramite referendum. Esistono diverse categorie di norme: precetto (comportamenti), sanzione (conseguenze delle violazioni), organizzazione (autorità giudiziaria) e produzione giuridica (creazione e modifica delle norme). Queste ultime permettono l'evoluzione del sistema giuridico.

5. L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è l'insieme delle norme che regolano un gruppo sociale organizzato. I principali sono quelli statali, indipendenti, ma esistono anche ordinamenti internazionali (rapporti tra Stati) e canonico (Chiesa cattolica). Non tutti i gruppi con regole proprie, come partiti politici o organizzazioni criminali, sono veri ordinamenti giuridici, poiché mancano di riconoscimento pubblico.

7. Diritto, consenso e forza

La legittimità del diritto non si basa solo sulla giustizia, ma sul riconoscimento della comunità. Nelle democrazie, deriva dal popolo tramite voto e rappresentanza, mentre in altri sistemi può essere imposto con la forza. Tuttavia, nessun ordinamento si regge solo su consenso o coercizione, ma su un equilibrio tra entrambi.

8. Le carte dei diritti dell'uomo

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, è emersa la necessità di riconoscere i diritti fondamentali dell'uomo attraverso documenti internazionali, come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 1948). Essa sancisce principi di libertà, uguaglianza e diritti civili, politici, economici e sociali, ma ha valore soprattutto morale e politico.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950), che ha valore giuridico e prevede il controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per punire crimini gravi (genocidio, crimini di guerra), sono stati creati tribunali internazionali e, dal 2003, la Corte penale internazionale dell'Aja.

CAPITOLO 2 - LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE

1. Norme scritte e norme non scritte

Le norme si dividono in scritte (contenute in leggi e regolamenti) e non scritte (derivate dalla consuetudine). Le norme scritte necessitano di interpretazione perché il loro significato può evolvere nel tempo. Le leggi sono organizzate in articoli numerati, suddivisi in commi, e i codici seguono una struttura gerarchica.

2. L'entrata in vigore

Dopo la pubblicazione, vi è un periodo di *vacatio legis* (normalmente 15 giorni), durante il quale la norma esiste ma non è ancora applicabile. Una volta vigenti, sono obbligatorie per tutti, anche se non conosciute, salvo eccezioni. Le norme abrogate non si applicano più, ma restano valide per i fatti avvenuti mentre erano in vigore. In alcuni casi, una nuova legge può avere effetti retroattivi se previsto espressamente.

3. La norma e la fattispecie

Le norme giuridiche collegano specifici fatti (fattispecie) a precise conseguenze. La fattispecie astratta è la descrizione generale prevista dalla norma, mentre la fattispecie concreta è il caso reale. Applicare una norma significa verificare se il fatto concreto rientra nella previsione normativa, ma ciò può richiedere interpretazione.

4. L'interpretazione

L'interpretazione giuridica chiarisce il significato delle norme applicandole ai casi concreti. Si basa su criteri letterali (significato delle parole) e logici (intento del legislatore). Può essere estensiva (ampliamento del significato) o restrittiva (limitazione). È svolta da dottrina (studiosi) e giurisprudenza (giudici), con un ruolo importante per la Cassazione. L'interpretazione autentica è fornita direttamente dal legislatore. L'attività interpretativa richiede sensibilità e cultura giuridica.

CAPITOLO 3 - I RAPPORTI TRA NORME GIURIDICHE

1. Sviluppo e mutamento dell'ordine giuridico

Gli **ordinamenti giuridici** possono essere **statici** (norme immutabili) o **dinamici** (norme in continua evoluzione)

2. Successione di norme di una fonte

Le nuove norme di una stessa fonte del diritto possono aggiungersi alle precedenti o abrogarle se incompatibili, secondo il **criterio cronologico**. L'abrogazione può essere **espresa** (quando dichiarata esplicitamente), **tacita** (quando risulta da un'incompatibilità con la norma successiva) o per **nuova disciplina dell'intera materia** (quando una legge riordina e sostituisce norme precedenti).

Le norme giuridiche sono generalmente **irretroattive**, cioè si applicano solo ai fatti futuri, ma in alcuni casi il legislatore può stabilire la **retroattività**, applicando nuove norme anche a fatti passati. La **retroattività delle sanzioni penali è vietata** dalla Costituzione (art. 25, co. 2).

Se una norma modifica solo alcuni aspetti di una precedente senza eliminarla, si parla di **deroga**.

3. Rapporti tra fonti. Parità, gerarchia, competenza

Le norme giuridiche provengono da diverse fonti, come leggi, decreti legislativi, decreti-legge, leggi regionali e regolamenti. Tra queste possono esistere rapporti di **parità, gerarchia o competenza**.

- **Parità:** Se due fonti hanno la stessa forza, prevale la norma più recente secondo il **criterio cronologico** (es. legge, decreto-legge e decreto legislativo).
- **Gerarchia:** Una fonte superiore prevale su una inferiore, che non può modificarne o abrogarne le norme (es. Costituzione > legge ordinaria > regolamenti).
- **Competenza:** Ogni fonte ha un proprio ambito di applicazione, evitando sovrapposizioni (es. Stato per il diritto penale, Regioni per il turismo).

4. L'illegittimità delle norme

Una norma è **illegittima** se viola i limiti di **gerarchia** o **competenza**, ma resta valida fino a quando non viene eliminata. L'illegittimità deve essere accertata dalle **autorità competenti**:

- **Leggi** → Solo la **Corte Costituzionale** può annullarle, ma non vanno applicate se contrastano con norme UE.
- **Regolamenti** → Qualunque giudice può disapplicarli, ma solo i **giudici amministrativi** possono annullarli definitivamente.

CAPITOLO 4 - I SOGGETTI

1. Le persone fisiche

Le norme giuridiche si applicano ai soggetti cui spettano diritti e obblighi. Le persone fisiche possiedono **capacità giuridica**, cioè la possibilità di essere titolari di diritti e doveri, acquisita dalla nascita (art. 1 c.c.). La Costituzione sancisce il principio di uguaglianza e tutela la capacità giuridica di tutti, vietandone la privazione per motivi politici (art. 22).

2. La capacità delle persone fisiche

Le persone fisiche hanno **capacità giuridica** ma non tutti hanno la **capacità d'agire**, ovvero la possibilità di compiere atti giuridici autonomamente. Ad esempio, un neonato ha diritti ma non può esercitarli da solo.

La capacità d'agire si acquisisce con la **maggiore età** (18 anni). I minori e altre categorie di persone prive di piena capacità (per malattia, infermità mentale, ecc.) sono considerati **incapaci d'agire** e necessitano di rappresentanza legale.

Esiste anche l'**incapacità naturale**, che riguarda chi, temporaneamente, non è in grado di intendere e volere (es. per malattia o ubriachezza). Gli atti compiuti in tale stato possono essere annullabili, e il soggetto non è responsabile di eventuali danni, salvo colpa propria.

3. La rappresentanza

Esistono due tipi di rappresentanza:

1. **Rappresentanza legale**: imposta dalla legge per tutelare soggetti incapaci d'agire, come i minori o gli interdetti (es. i genitori rappresentano i figli minori).
2. **Rappresentanza volontaria**: conferita da una persona capace a un'altra tramite **procura**, che può essere **generale** (per tutti gli affari) o **speciale** (per specifici atti).

Un'altra forma è la **rappresentanza organica**, che riguarda le persone giuridiche (società, enti). In questo caso, il legale rappresentante opera per conto dell'organizzazione nel suo insieme.

4. Le persone giuridiche

Le **persone giuridiche** sono organizzazioni riconosciute dal diritto come soggetti autonomi, distinti dalle persone fisiche che le compongono. Esse nascono per regole che ne stabiliscono scopi, membri, risorse e rappresentanti.

Non tutte le organizzazioni sono persone giuridiche: lo Stato, le società per azioni e le fondazioni lo sono, mentre partiti, sindacati e famiglie no. La personalità giuridica viene attribuita dalla legge e si ottiene con la registrazione presso gli organi competenti.

Uno dei principali vantaggi della persona giuridica è la **separazione della responsabilità patrimoniale**, che tutela i membri da obblighi personali. Le persone giuridiche vengono anche chiamate **enti morali** o **enti** e hanno una sede legale che funge da riferimento giuridico.

5. Associazioni e fondazioni

Le **organizzazioni** si distinguono in **associazioni** e **fondazioni**.

- **Le associazioni** sono costituite da più persone che collaborano per uno scopo comune. Possono essere riconosciute (con personalità giuridica) o non riconosciute, nel qual caso i membri che agiscono per l'associazione rispondono personalmente delle obbligazioni.
- **Le fondazioni** nascono da un atto di un solo soggetto e non hanno soci, ma solo amministratori che perseguono gli scopi stabiliti nell'atto di fondazione. Esse esistono solo se riconosciute dallo Stato.

Esistono anche altre forme organizzative:

- **Comitati**, gruppi temporanei per scopi di pubblica utilità, i cui membri sono responsabili personalmente.
- **Enti ecclesiastici**, che operano per finalità religiose e necessitano del riconoscimento per compiere atti giuridici.
- **Enti del Terzo Settore**, come organizzazioni di volontariato e imprese sociali

6. Gli enti pubblici

Gli **enti pubblici** sono organizzazioni costituite per perseguire interessi della comunità, a differenza delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e società), che servono gli interessi dei singoli.

Lo Stato, insieme a Regioni, Province, Comuni e altri enti, è un'entità pubblica con il compito di garantire l'ordine e la sicurezza della società.

Gli enti pubblici hanno **capacità giuridica** ma possiedono **poteri speciali** (potestà), come emanare norme o espropriare beni per interesse pubblico.

La loro attività è regolata principalmente dal **diritto pubblico**, che disciplina i rapporti tra amministrazione e cittadini.

CAPITOLO 5 - LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. I BENI.

1. Varietà di relazioni tra soggetti.

Nella vita quotidiana, le persone instaurano diversi rapporti con beni e altre persone che possono comportare **diritti** (es. proprietà di una penna) o **obblighi** (es. restituire un oggetto prestato).

Se il bene è concesso in cambio di un pagamento, si instaura un diritto d'uso e l'obbligo di corrispondere la somma pattuita.

Le **situazioni giuridiche soggettive** descrivono queste relazioni e si dividono in **vantaggiose** (diritti) e **svantaggiose** (obblighi).

2. I diritti soggettivi

Un **diritto soggettivo** garantisce il godimento di un bene (cosa, servizio o denaro) ed è riconosciuto dalle norme giuridiche. Se violato, può essere fatto valere in giudizio.

I diritti soggettivi si distinguono in:

- **Diritti assoluti:** valgono verso tutti, che devono astenersi dal violarli (es. proprietà, diritto alla vita, nessuno può toglierti la vita).
- **Diritti relativi:** valgono solo tra soggetti specifici e comportano obblighi reciproci (es. contratto di lavoro, vale solo tra te e il tuo datore di lavoro).

Un'importante categoria di diritti assoluti sono i **diritti reali**, che riguardano direttamente le cose (es. proprietà, usufrutto, servitù). Esistono anche diritti reali di garanzia, come pegno e ipoteca.

Le **facoltà** indicano ciò che un titolare di diritto può fare su un bene (es. coltivare un terreno), mentre il **potere giuridico** permette di modificarne la situazione giuridica (es. vendere un bene).

3. I poteri giuridici

Il **potere giuridico** è la possibilità di un soggetto di produrre effetti giuridici attraverso atti di volontà, riconosciuta dalle norme giuridiche. È collegato alla **capacità d'agire**, ossia l'idoneità a esercitare tali poteri.

I poteri giuridici si distinguono in:

- **Poteri in astratto e in concreto:** un potere può esistere teoricamente, ma essere esercitato solo in presenza di specifici presupposti (es. esproprio solo dopo dichiarazione di pubblica utilità).
- **Poteri unilaterali e bilaterali:** i primi sono esercitati da un solo soggetto (es. testamento, procura, recesso contrattuale), i secondi richiedono il consenso di più parti (es. contratti).
-

Le autorità pubbliche detengono **poteri unilaterali**, chiamati **potestà**, che derivano dalla loro posizione di superiorità e includono:

- Potestà normativa (fare le leggi)

- **Parlamento** → Approva le leggi dello Stato.
- **Governo** → Emette decreti legge e decreti legislativi.
- **Regioni e Comuni** → Creano norme a livello locale (es. regolamenti comunali).

- Potestà giurisdizionale (giudicare)

- **Magistratura (Giudici e Tribunali)** → Applicano la legge e risolvono controversie.
- **Corte Costituzionale** → Controlla che le leggi rispettino la Costituzione.

- Potestà amministrativa (gestire interessi pubblici)

- **Governo e Ministeri** → Eseguono le politiche pubbliche (es. Ministero dell'Interno gestisce la sicurezza).
- **Prefetti** → Rappresentano il Governo a livello locale e garantiscono l'ordine pubblico.
- **Sindaci e Presidenti di Regione** → Amministrano territori locali (es. gestione urbanistica, sanità, trasporti).
- **Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza)** → Mantengono la sicurezza e applicano la legge.

IL DIRITTO PUBBLICO

CAPITOLO 9 - GLI STATI E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

1. Nozione generale

Lo **Stato** è una comunità organizzata che esercita i massimi poteri di governo in modo indipendente su un determinato territorio. Tradizionalmente, si compone di tre elementi fondamentali:

- **Popolo** (comunità di persone),
- **Territorio** (spazio su cui esercita il potere),
- **Sovranità** (autorità indipendente e suprema).

Lo Stato si identifica con il **legame giuridico** che li unisce, formando un **ordinamento giuridico territoriale**.

2. L'ordinamento e l'istituzione statale

Il termine **Stato** può essere usato in **due sensi**:

1. **In senso ampio**, indica l'insieme delle istituzioni della Repubblica Italiana, comprendendo Stato, Regioni, Comuni e altri enti pubblici.
2. **In senso stretto**, si riferisce all'istituzione statale che esercita una supremazia rispetto agli altri enti, ma sempre nel rispetto della Costituzione.

Ad esempio, nelle controversie internazionali, lo Stato è responsabile nel suo **senso ampio**, mentre in ambito amministrativo è importante distinguere tra Stato e altri enti autonomi.

4. Il popolo

Il **popolo** è l'elemento personale dello Stato e comprende tutti i **cittadini**, ovvero coloro che possiedono la **cittadinanza**, attribuita secondo le leggi statali. La cittadinanza conferisce diritti (es. voto) e doveri (es. difesa della patria).

Va distinto da **popolazione** (tutti i residenti, anche stranieri) e **nazione** (insieme di persone con lingua, cultura o tradizioni comuni).

La cittadinanza può essere acquisita per **ius sanguinis** (filiazione) o **ius soli** (nascita sul territorio, con limitazioni). È concessa anche per **naturalizzazione** (residenza prolungata, matrimonio, meriti speciali).

Può essere **persa** per servizio militare o impiego in Stati esteri senza autorizzazione o revocata per reati di terrorismo. Esiste anche la possibilità di **rinuncia** in casi specifici. I cittadini italiani sono anche cittadini dell'**Unione Europea**, con diritti aggiuntivi.

5. La sovranità

La **sovranità** è ciò che distingue lo Stato da altre entità territoriali come Regioni o Comuni. Uno Stato è **sovrano** quando non esiste un potere superiore che possa imporgli vincoli giuridici.

A livello internazionale, la sovranità non significa superiorità, ma **indipendenza** dagli altri Stati. Anche se esistono Stati più potenti che influenzano altri, la sovranità permane finché uno Stato non è **giuridicamente subordinato** a un altro.

Gli Stati possono sottoscrivere **trattati internazionali**, ma possono anche ritirarsi, mantenendo così la loro sovranità.

All'interno dello Stato, la sovranità può essere attribuita in modi diversi. Nelle **democrazie**, come in Italia, essa **appartiene al popolo** (art. 1 Cost.), ma viene esercitata **nelle forme e nei limiti della Costituzione**, attraverso istituzioni rappresentative.

7. Le funzioni e i poteri statali

Le funzioni dello Stato si suddividono in quattro principali categorie:

1. **Funzione normativa** – Lo Stato crea e modifica le norme giuridiche per regolare la vita sociale. Questo avviene principalmente tramite le leggi del Parlamento e gli atti del Governo con forza di legge.
2. **Funzione giurisdizionale** – Garantisce il rispetto delle norme attraverso l'attività dei giudici. Il processo civile riguarda i conflitti tra privati, mentre il processo penale accerta e punisce i reati. Le sentenze possono essere impugnate, ma una volta definitive diventano immutabili.
3. **Funzione esecutiva/amministrativa** – Comprende tutte le attività di governo e amministrazione finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico, come la gestione dei servizi, la riscossione delle imposte e l'organizzazione delle infrastrutture.
4. **Funzione di indirizzo politico** – Consiste nella definizione delle scelte strategiche dello Stato, espresse nel programma di governo e nelle mozioni parlamentari.

Il principio della separazione dei poteri assegna queste funzioni a organi distinti (legislativo, esecutivo e giudiziario) per garantire un equilibrio e prevenire abusi di potere. Tuttavia la separazione non è rigida e il Parlamento ha un ruolo di supremazia, mentre il Presidente della Repubblica funge da garante del corretto funzionamento istituzionale.

8. La comunità degli stati e l'ordinamento internazionale

L'**ordinamento internazionale** regola i rapporti tra Stati senza un'autorità centrale. Le norme derivano da **consuetudini e accordi**, ma l'assenza di un potere coercitivo rende difficile far rispettare le sanzioni. L'**ONU**, pur non essendo un governo mondiale, promuove la cooperazione e le missioni di pace su mandato degli Stati membri. Nonostante le influenze dei rapporti di forza, l'ordinamento internazionale resta essenziale per la convivenza tra Stati.

CAPITOLO 10 - LO SVILUPPO DEGLI ORDINAMENTI STATALI

3. Le forme di governo

Le forme di governo si distinguono in base alla distribuzione del potere tra gli organi dello Stato.

- **Monarchia e Repubblica:** la monarchia ha un capo di Stato non rappresentativo del popolo (spesso a vita), mentre la repubblica ha un Presidente eletto (direttamente o indirettamente).
- **Monarchia costituzionale e parlamentare:** nella prima il sovrano mantiene poteri esecutivi, nella seconda governa attraverso ministri che devono avere la fiducia del Parlamento.
- **Repubblica parlamentare:** simile alla monarchia parlamentare, con un Presidente eletto dal Parlamento e un Governo responsabile di fronte a esso (es. Italia).
- **Repubblica presidenziale:** il Presidente è eletto dal popolo, ha ampi poteri esecutivi e non dipende dal Parlamento (es. USA).
- **Repubblica semipresidenziale:** il Presidente (eletto dal popolo) condivide il potere esecutivo con un Primo Ministro che deve avere la fiducia del Parlamento (es. Francia).

4. Stato e costituzione

La **Costituzione** è l'insieme delle regole fondamentali che definiscono l'organizzazione e il funzionamento dello Stato.

- **Costituzione scritta:** alcuni Stati hanno una Costituzione formalizzata in un testo solenne (es. Italia)
- **Costituzione rigida e flessibile:** una Costituzione è **rigida** se non può essere modificata con una legge ordinaria (es. Italia)
- **Garanzia della Costituzione:** negli Stati con Costituzione rigida, un organo specifico (in Italia la Corte Costituzionale) verifica la conformità delle leggi alla Costituzione.
- **Costituzione formale e materiale:** la **costituzione formale** è l'insieme delle norme scritte, mentre la **costituzione materiale** riguarda il funzionamento reale del sistema politico, influenzato da partiti, sindacati e forze sociali.

5. Stato e partiti

I **partiti politici** collegano la società allo Stato, influenzando la politica e la formazione del governo. Nei regimi democratici vige il **pluralismo**.

CAPITOLO 11 - FORMAZIONE E VICENDE DELLO STATO ITALIANO

3. Dalla caduta del fascismo alla repubblica

Dopo la **liberazione**, il **referendum del 2 giugno 1946** sancì la vittoria della **Repubblica**.

Il **29 giugno 1946**, Enrico De Nicola fu eletto **Capo provvisorio dello Stato**.

4. L'assemblea costituente e la Costituzione

Il **2 giugno 1946** fu eletta l'**Assemblea Costituente**, composta principalmente da Democrazia Cristiana, Socialisti e Comunisti, che collaborarono alla stesura della nuova **Costituzione**.

Una **Commissione di 75 membri** preparò un progetto, discusso e approvato il **22 dicembre 1947**. La Costituzione fu promulgata il **27 dicembre 1947** ed entrò in vigore il **1° gennaio 1948**.

Composta da **139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali**, la Costituzione italiana è una **Costituzione lunga**, che tutela i diritti e doveri dei cittadini e definisce l'ordinamento della Repubblica. Introduce il suffragio universale, il controllo di legittimità costituzionale, le Regioni e strumenti di democrazia diretta come il referendum.

5-6. La prima e la seconda attuazione della costituzione e la scelta europea

Dopo l'entrata in vigore della **Costituzione**, la sua attuazione avvenne in un contesto di **Guerra Fredda**. Le elezioni del **1948** sancirono la vittoria della **Democrazia Cristiana**, portando all'adesione dell'Italia alla **NATO (1949)**.

L'attuazione della **Costituzione** subì ritardi: le **Regioni** furono istituite solo nel **1970**, mentre la **Corte Costituzionale** e il **CSM** (Consiglio superiore della Magistratura che ha il compito di garantire l'indipendenza dei giudici rispetto agli altri poteri dello Stato (Governo e Parlamento) entrarono in funzione nel **1956 e 1958**.

L'Italia scelse l'**integrazione europea**, aderendo alla **CECA (1951)** e alla **CEE (1957)**.

Negli **anni '70**, si attuarono importanti riforme: l'istituzione delle **Regioni (1970)**, il **referendum abrogativo (1970)**, il **divorzio (1970, confermato dal referendum del 1974)** e lo **Statuto dei lavoratori (1970)**, ampliando le libertà civili e democratiche.

7. La questione delle riforme e della Seconda repubblica

Negli anni '90, il dibattito sulle riforme istituzionali si intensifica, spinto da crisi politiche e da un nuovo sistema elettorale.

Principali sviluppi:

- **1992-1993:** Il crollo dei partiti tradizionali, dovuto a Tangentopoli, porta a una riforma elettorale con il passaggio a un sistema maggioritario.
- **1994:** Prime elezioni con il nuovo sistema. La vittoria della coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi segna l'inizio della cosiddetta "Seconda Repubblica", caratterizzata da un nuovo assetto politico-istituzionale.
- **1996:** Il centro-sinistra vince le elezioni con l'Ulivo di Romano Prodi, rilanciando il tema delle riforme.
- **1997:** Viene istituita una nuova Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione, che propone un sistema decentrato e l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Tuttavia, il progetto fallisce per disaccordi politici.
- **1999-2001:** Si attuano alcune riforme costituzionali parziali, tra cui l'elezione diretta dei Presidenti di Regione e modifiche sul giusto processo e sulla rappresentanza degli italiani all'estero.

Nonostante i tentativi, la transizione istituzionale non si conclude con un cambiamento radicale, ma con un'evoluzione graduale del sistema politico italiano.

8. Dalla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione ad oggi

1. Riforma del Titolo V della Costituzione (2001)

- Ridefinisce i rapporti tra Stato, Regioni, Comuni e Province.
- Maggiore autonomia legislativa alle Regioni.
- Risultati controversi: inefficienza nella gestione regionale e ritorno al centralismo statale.

2. Riforma costituzionale del 2005 (Bocciata nel referendum 2006)

- Proposta di "devolution" con più poteri alle Regioni.
- Introduzione del "Premierato" con rafforzamento del Primo Ministro.
- Trasformazione del Senato in Senato Federale.
- Respinta con referendum.

3. Legge elettorale del 2005 ("Porcellum")

- Sistema proporzionale con liste bloccate e premio di maggioranza.
- Criticata per limitare la scelta degli elettori e generare instabilità.

4. Riforma Renzi (Bocciata nel referendum del 2016)

- Tentativo di superare il bicameralismo perfetto.
- Riforma del Senato con minori poteri e rappresentanza territoriale.
- Maggiore centralizzazione dei poteri statali.
- Bocciata con referendum, Renzi si dimette.

5. Riforma elettorale del 2017 ("Rosatellum")

- Sistema misto: seggi assegnati con metodo proporzionale e uninominale.

- Utilizzato per le elezioni del 2018.

6. Taglio del numero dei parlamentari (2020)

- Riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200.
- Approvato con referendum.

7. Governo Draghi (2021-2022)

- Governo tecnico per affrontare la pandemia COVID-19 e la crisi economica.
- Sostenuto da quasi tutti i partiti, tranne Fratelli d'Italia.

Le riforme hanno cercato di migliorare stabilità e governabilità, ma spesso sono state bloccate da referendum o inefficacia nell'attuazione.

CAPITOLO 12 - PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA

1. Persona giuridica, organi e uffici

Le **persone giuridiche**, sia pubbliche che private, hanno capacità giuridica e d'agire, ma operano tramite persone fisiche che agiscono in loro nome. Queste persone sono **titolari di organi**.

L'**organo** è una parte dell'ente e agisce per esso: le sue azioni, anche se illegittime, sono attribuite alla persona giuridica, che ne è responsabile. Non esistono rapporti giuridici tra organo ed ente, poiché l'organo si **immedesima** nella persona giuridica.

Gli **uffici** sono strutture organizzative che supportano l'ente senza esercitare poteri giuridici. Sono composti da persone, mezzi e risorse necessarie per il funzionamento dell'ente.

Nel Comune, ad esempio, gli **organi** principali sono il **Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale**, affiancati da vari uffici operativi.

2. Rapporti fra organi

Le persone giuridiche operano attraverso **più organi**, ciascuno con una propria **competenza**. I rapporti tra organi possono essere:

- **Indipendenti**, quando operano autonomamente.
- **Gerarchici**, quando un organo superiore ha poteri di controllo, ordine e annullamento sugli organi inferiori.

3. Tipi di organi

Gli **organi** si classificano in base a diversi criteri:

- **Organi centrali e periferici:** i primi operano su tutto il territorio (es. Ministri), i secondi su aree specifiche (es. Prefetti, Questori).
- **Organi attivi, consultivi e di controllo:**
 - **Attivi:** prendono decisioni (es. Governo, Consigli comunali).
 - **Consultivi:** forniscono pareri, obbligatori o facoltativi (es. Consiglio di Stato).
 - **Di controllo:** verificano la legittimità degli atti (es. Corte dei conti).
- **Organi monocratici e collegiali:**
 - **Monocratici:** retti da una sola persona (es. Presidente della Repubblica, Sindaco).
 - **Collegiali:** formati da più persone che decidono insieme (es. Parlamento, Consiglio dei Ministri).

4. Il funzionamento degli organi collegiali

Il funzionamento degli **organi collegiali:**

- **Convocazione e ordine del giorno:** la riunione viene convocata dal Presidente e deve avere un ordine del giorno prestabilito. Solo con il consenso unanime dei presenti si possono trattare argomenti non previsti.
- **Numero legale:** il collegio può deliberare solo se è presente un numero minimo di componenti. Alcuni collegi, detti **collegi perfetti**, richiedono la presenza di tutti i membri.
- **Deliberazioni e maggioranze:**
 - **Maggioranza semplice:** più della metà dei presenti.
 - **Maggioranza assoluta:** più della metà dei componenti totali.
 - **Maggioranza qualificata:** una quota specifica superiore alla maggioranza assoluta (es. due terzi).
 - **Maggioranza relativa:** chi ottiene più voti rispetto agli altri.
- **Verbale:** ogni riunione deve essere documentata tramite un resoconto scritto, redatto dal segretario e controfirmato dal Presidente.
- **Durata degli organi:** gli organi collegiali restano in carica fino alla scadenza del mandato e, se non rinnovati, possono essere prorogati per 45 giorni con funzioni limitate.

5. Organi elettivi e sistemi elettorali

Gli **organi elettivi** sono quelli i cui membri sono scelti tramite votazione da un corpo elettorale, che può essere ampio (es. cittadini maggiorenni) o ristretto (es. Parlamento che elegge il Presidente della Repubblica).

I **sistemi elettorali** servono a trasformare i voti in seggi e si distinguono in:

- **Maggioritari:** assegnano seggi solo ai vincitori nei collegi, favorendo governi stabili ma penalizzando le minoranze.

- **Proporzionali:** assegnano seggi in base ai voti ottenuti, garantendo rappresentanza a più partiti ma favorendo frammentazione politica e coalizioni instabili.

Esistono **correttivi** per bilanciare i due sistemi, come soglie di sbarramento (es. 5% in Germania) o premi di maggioranza (es. Italia, legge Acerbo 1923 e successive). Il sistema italiano ha subito molte modifiche, passando da un modello proporzionale (1948-1993) a uno misto (1993) e poi a un sistema con premio di maggioranza (2005), dichiarato incostituzionale nel 2014 e successivamente modificato.

CAPITOLO 13 - LE ISTITUZIONI EUROPEE

L'**Unione Europea (UE)** è un'organizzazione sovranazionale nata per garantire stabilità politica, economica e sociale tra gli Stati membri. Si basa su trattati fondamentali come quelli di **Roma (1957)**, **Maastricht (1992)** e **Lisbona (2007)**.

Finalità, valori e competenze

L'UE promuove la **pace, la sicurezza, la coesione economica e sociale, la tutela dell'ambiente e la crescita sostenibile**. Le sue competenze si dividono in:

- **Esclusive** (solo l'UE può legiferare, es. politica commerciale).
- **Concorrenti** (UE e Stati condividono il potere, es. mercato interno).
- **Di coordinamento** (l'UE dà linee guida, es. sanità, istruzione).

Istituzioni principali

- **Parlamento Europeo** → Rappresenta i cittadini e partecipa alla legislazione.
- **Consiglio dell'UE** → Riunisce i ministri degli Stati e adotta le leggi.
- **Consiglio Europeo** → Definisce le linee politiche generali.
- **Commissione Europea** → Propone leggi ed esegue le decisioni.
- **Corte di Giustizia dell'UE (CGUE)** → Garantisce l'interpretazione del diritto europeo.

Atti e Procedimenti Legislativi

L'UE adotta:

- **Regolamenti** (vincolanti e direttamente applicabili).
- **Direttive** (obbligano gli Stati a un risultato, ma con libertà di attuazione).
- **Decisioni** (vincolanti per destinatari specifici).

Giurisdizione e Altre Istituzioni Europee

La **CGUE** assicura l'applicazione uniforme del diritto europeo, interpretandolo in modo uniforme e risolvendo le controversie tra Stati membri, istituzioni e cittadini.

Esistono anche **altre istituzioni europee** non legate all'UE:

- **Consiglio d'Europa** → Difende i diritti umani e la democrazia.
- **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)** → Protegge i diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

IL PARLAMENTO, IL GOVERNO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CAPITOLO 14 - IL PARLAMENTO

1. Il parlamento e le due camere

Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato, con uguali poteri e funzioni legislative (bicameralismo perfetto). Entrambe sono elette dai cittadini. La Camera ha 400 deputati, il Senato 200 senatori elettivi più alcuni membri non elettivi (ex Presidenti della Repubblica e senatori a vita). Differiscono per l'età minima di elettorato attivo e passivo.

2. Sistemi elettorali per la camera e per il senato

I sistemi elettorali per la Camera e il Senato in Italia sono cambiati più volte nel tempo, alternando modelli proporzionali, maggioritari e misti per bilanciare rappresentatività e governabilità.

A. 1. Sistema proporzionale (1948-1993)

Inizialmente, entrambi gli organi erano eletti con un sistema proporzionale puro, che garantiva ampia rappresentanza ma portava a frammentazione politica e instabilità di governo.

B. 2. Mattarellum (1993-2005)

Dopo un referendum nel 1993, si è adottato un sistema misto: il 75% dei seggi era assegnato con metodo maggioritario in collegi uninominali, mentre il 25% con sistema proporzionale. Questo modello favoriva la formazione di coalizioni più stabili.

C. 3. Porcellum (2005-2015)

Nel 2005 è stato introdotto un sistema proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate. Il premio garantiva la maggioranza dei seggi alla coalizione vincente, ma senza soglia minima di voti. Alcune sue disposizioni sono state dichiarate incostituzionali.

D. 4. Italicum (2015-2017)

Pensato solo per la Camera, prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla lista vincente e un eventuale ballottaggio. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha bocciato alcune parti del sistema.

E. 5. Rosatellum (2017-oggi)

Attualmente in vigore, è un sistema misto: un terzo dei seggi è assegnato con metodo maggioritario in collegi uninominali, mentre i restanti due terzi con sistema proporzionale. Questo modello mira a garantire stabilità e coerenza tra Camera e Senato.

F. Inoltre, sono previste norme per la rappresentanza di genere e il voto degli italiani all'estero, che avviene con metodo proporzionale

3. Il funzionamento e l'organizzazione delle Camere

Le Camere (Camera e Senato) durano cinque anni e seguono tre principi fondamentali:

1. **Bicameralismo perfetto** – Entrambe le Camere hanno gli stessi poteri e devono approvare le leggi in modo identico. Lavorano separatamente, tranne in casi eccezionali in cui si riuniscono in seduta comune.
2. **Continuità** – Il Parlamento può riunirsi in qualsiasi momento. Alla fine di una legislatura, le Camere precedenti mantengono i loro poteri fino all'insediamento delle nuove. Le proposte di legge non approvate decadono con la fine della legislatura.
3. **Autonomia** – Ogni Camera ha indipendenza organizzativa, con un proprio regolamento e organi interni, come il Presidente, i gruppi parlamentari e le commissioni permanenti, che preparano le leggi.

Le Camere godono di **immunità parlamentare** (art. 68 Cost.), che protegge i membri nell'esercizio delle loro funzioni. Le sedute sono pubbliche, salvo eccezioni, e le votazioni possono essere segrete o palesi secondo i regolamenti interni.

4. Le funzioni del Parlamento

Il Parlamento esercita il potere legislativo, approvando le leggi, anche se nel processo intervengono altri soggetti, come il Presidente della Repubblica che promulga le norme. Ha inoltre il potere di concedere o revocare la fiducia al Governo (art. 94 Cost.), il quale deve ottenerla entro dieci giorni dalla sua formazione. Una mozione di sfiducia, presentata da almeno un decimo dei parlamentari, può costringere il Governo alle dimissioni.

Inoltre il Parlamento controlla l'operato del Governo tramite interrogazioni e interpellanze, che permettono di ottenere chiarimenti su azioni e intenzioni governative. Le Camere possono anche avviare inchieste su temi di interesse pubblico con poteri simili a quelli della magistratura.

Infine, il Parlamento ha una funzione di indirizzo politico attraverso mozioni, ordini del giorno e risoluzioni, che orientano l'azione del Governo, pur non avendo valore vincolante.

5. Il Parlamento in seduta comune

Il **Parlamento in seduta comune** si riunisce in casi specifici previsti dalla Costituzione (art. 55 Cost.) e opera sotto la presidenza del Presidente della Camera dei Deputati. Tra le sue principali funzioni ci sono:

- **Elezioni importanti**, come quella del Presidente della Repubblica (con i delegati regionali), di un terzo della Corte Costituzionale (5 giudici) e di un terzo del Consiglio Superiore della Magistratura (8 membri non magistrati).
- **Messa in stato di accusa** del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.).
- **Ricezione del giuramento** del Presidente della Repubblica prima dell'assunzione della carica (art. 91 Cost.).
- **Compilazione di un elenco di cittadini** da cui sorteggiare i giudici che affiancheranno la Corte Costituzionale nei processi al Presidente della Repubblica (art. 135 Cost.).

Esistono anche **commissioni bicamerali**, permanenti o temporanee, che coinvolgono deputati e senatori, come quelle d'inchiesta o il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

CAPITOLO 15 - IL GOVERNO

1. Il Governo in generale

Il Governo della Repubblica è composto dal **Presidente del Consiglio** e dai **ministri**, che insieme formano il **Consiglio dei Ministri** (art. 92 Cost.). Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, che sceglie prima il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i ministri.

Dopo il giuramento, il Governo deve ottenere la **fiducia delle Camere** entro 10 giorni; in caso contrario, deve dimettersi (art. 94 Cost.). I membri del Governo possono anche non essere parlamentari, come avvenuto per alcuni Presidenti del Consiglio (es. Ciampi, Monti, Renzi).

Il **Presidente della Repubblica** sceglie il Presidente del Consiglio sulla base della maggioranza parlamentare. Dopo le elezioni, è solitamente il leader della coalizione vincente; in caso di crisi o risultati incerti, il Presidente della Repubblica effettua consultazioni. Ha anche il potere di rifiutare la nomina di ministri per motivi di opportunità o legittimità, come avvenuto nel 2018 per il ministro dell'Economia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di dirigere la politica generale del Governo, garantendone l'unità di indirizzo politico e amministrativo (art. 95 Cost.). Tuttavia, le decisioni politiche spettano collegialmente al Consiglio dei Ministri.

I suoi poteri includono:

- **Proporre la nomina dei ministri** al Presidente della Repubblica.
- **Coordinare e sospendere atti dei ministri**, se necessario.
- **Porre la questione di fiducia** alle Camere.
- **Presentare disegni di legge governativi**.
- **Organizzare l'attività del Governo**, assegnando incarichi speciali e nominando sottosegretari.

Esiste la figura del **Vicepresidente del Consiglio**, ma non è necessaria. Se nominato, supplisce il Presidente in caso di assenza. In mancanza, il ministro più anziano assume tale ruolo.

3. Il consiglio dei ministri

Il Consiglio dei Ministri è l'organo collegiale del Governo a cui spettano importanti funzioni, tra cui:

- **Deliberare decreti-legge e decreti legislativi (artt. 76-77 Cost.).**
- **Approvare disegni di legge e impugnare leggi regionali (artt. 71-127 Cost.).**
- **Determinare l'indirizzo politico e amministrativo del Governo (L. 400/1988).**
- **Esaminare trattati internazionali e rapporti con la Chiesa e altri culti.**
- **Approvare importanti regolamenti statali e nominare commissari straordinari.**

Il Consiglio non ha gerarchia sui singoli ministri.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio senza una cadenza fissa. Vi partecipano solo il Presidente e i ministri.

4. Le altre componenti del Governo

Accanto al Presidente del Consiglio e ai ministri con portafoglio, il Governo include:

- **Ministri senza portafoglio:** nominati dal Presidente della Repubblica, fanno parte del Consiglio dei ministri con diritto di voto, ma non dirigono un Ministero. Ricevono incarichi specifici (es. riforme, pari opportunità) e possono gestire uffici della Presidenza del Consiglio. La loro nomina spesso ha motivazioni politiche.
- **Sottosegretari di Stato:** nominati su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro competente, non fanno parte del Consiglio dei ministri (tranne il sottosegretario alla Presidenza). Possono rappresentare il Governo in Parlamento e ricevere deleghe per dirigere uffici.
- **Viceministri:** sono sottosegretari con deleghe più ampie, possono partecipare al Consiglio dei ministri senza diritto di voto.
- **Commissari straordinari:** nominati per compiti specifici e temporanei, su proposta del Presidente del Consiglio e con decreto del Presidente della Repubblica.
- **Alti commissari:** a capo di strutture amministrative senza essere ministri, spesso trasformati in ministeri veri e propri (es. Ministero della Salute).

Il numero massimo di componenti del Governo è fissato a 65 (L. 244/2007), con un principio di pari opportunità tra uomini e donne. Tutti i membri del Governo devono rispettare le norme sul **conflitto di interessi** (L. 215/2004).

5. I comitati interministeriali

I **comitati interministeriali** sono organi collegiali composti dai ministri competenti per specifici settori, spesso presieduti dal Presidente del Consiglio. Svolgono funzioni di coordinamento e indirizzo, talvolta assorbendo compiti del Consiglio dei ministri.

I principali comitati sono:

- **CIPE** (Programmazione economica)
- **CICR** (Credito e risparmio, presieduto dal Ministro dell'Economia)

- **CIAE** (Affari europei, per la posizione italiana nell'UE)
- **CIPU** (Politiche urbane)
- **Comitato per la sicurezza pubblica**
- **Comitato per la lotta alla corruzione**

Non sono assimilabili ai comitati interministeriali il **Consiglio supremo di difesa**, presieduto dal Presidente della Repubblica.

La legge 400/1988 impone loro di informare il Presidente del Consiglio sulle attività e consente a quest'ultimo di sottoporre questioni al Consiglio dei ministri per garantire il coordinamento dell'azione governativa.

6. La crisi e la formazione del nuovo governo

Il **Governo** entra in crisi quando perde la fiducia del Parlamento, attraverso una **mozione di sfiducia** o un voto negativo su una questione di fiducia. Esiste anche la **sfiducia individuale**, che riguarda un singolo ministro.

La crisi può essere **parlamentare** (voto ufficiale) o **extraparlamentare** (dimissioni anticipate per mancanza di maggioranza). Il **Governo dimissionario** resta in carica per gli affari correnti fino alla nomina del nuovo esecutivo.

La **formazione di un nuovo Governo** avviene in tre fasi:

1. **Consultazioni** del Presidente della Repubblica con leader politici e istituzionali.
2. **Incarico** a un Presidente del Consiglio designato, che può accettare subito o con riserva.
3. **Nomina e giuramento**, seguiti dal voto di fiducia delle Camere entro 10 giorni. Se la fiducia è negata, il processo ricomincia.

CAPITOLO 16 - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. La carica del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune, con l'aggiunta di delegati regionali, per un mandato di sette anni. Può essere eletto ogni cittadino italiano con almeno 50 anni e in possesso dei diritti civili e politici.

L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, poi è sufficiente la maggioranza assoluta. Il voto è segreto per garantire libertà di scelta.

Il Presidente presta giuramento e gode di irresponsabilità per gli atti compiuti, salvo i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. In caso di impedimento, le funzioni passano al Presidente del Senato.

Alla scadenza del mandato, il Presidente può essere rieletto e, salvo rinuncia, diventa senatore a vita. Risiede al Quirinale e ha a disposizione un'ampia struttura amministrativa.

2. Il Presidente e i poteri dello Stato

Il Presidente della Repubblica ha numerosi poteri, ma il suo ruolo è principalmente di garanzia, non di comando sui tre poteri dello Stato.

◆ Funzione legislativa:

- **Promulga le leggi** e può chiedere una nuova deliberazione.
- **Indice referendum** e autorizza il Governo a presentare disegni di legge.

◆ Rapporti con il Parlamento:

- **Nomina senatori a vita.** (massimo cinque) per meriti straordinari (art. 59 Cost.).
- **Indice le elezioni** e convoca le Camere.
- **Può sciogliere una o entrambe le Camere.**

◆ Funzione esecutiva e internazionale:

- **Nomina il Presidente del Consiglio** e i ministri.
- **Ratifica i trattati internazionali** e accredita i diplomatici.
- **Ha il comando delle Forze Armate** e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

◆ Funzione amministrativa e giudiziaria:

- **Nomina alti funzionari** e scioglie enti locali in casi previsti dalla legge.
- **Nomina un terzo della Corte Costituzionale**, per garantire equilibrio e indipendenza (art. 135 Cost.).
- **Presiede il consiglio superiore della Magistratura (CSM)**, per garantire l'indipendenza della magistratura
- **Può concedere la grazia e commutare pene.**

! Limitazioni:

Molti atti sono **formali e dovuti**, mentre le decisioni sostanziali spettano al Governo. Per questo, quasi tutti gli atti presidenziali **richiedono la controfirma di un ministro**, che ne assume la responsabilità.

LE FONTI DEL DIRITTO

CAPITOLO 17 - LE FONTI COSTITUZIONALI

1. La Costituzione come atto normativo

La Costituzione italiana è un atto normativo con pieno valore giuridico, stabilisce le regole di base dello Stato e ha il potere di creare e modificare norme e diritti. Alcune sue disposizioni si applicano subito, mentre altre richiedono leggi specifiche per essere attuate. È una Costituzione rigida, modificabile solo tramite un procedimento speciale previsto dall'art. 138. È inoltre un atto storico unico e irripetibile, a differenza delle leggi e dei regolamenti. Le modifiche alla Costituzione avvengono tramite leggi costituzionali o di revisione, che non instaurano una nuova Costituzione ma ne integrano o adeguano il contenuto.

2. La legge costituzionale e di revisione costituzionale

Le modifiche della Costituzione italiana possono avvenire solo tramite leggi costituzionali o leggi di revisione costituzionale, seguendo un procedimento speciale stabilito dall'art. 138.

Procedura di revisione costituzionale

1. La legge deve essere approvata due volte da ciascuna Camera, con almeno tre mesi di intervallo.
2. Nella seconda votazione è richiesta almeno la maggioranza assoluta.
3. Se si raggiunge la maggioranza dei due terzi, la legge viene promulgata senza possibilità di referendum.
4. Se si ottiene solo la maggioranza assoluta, può essere richiesto un referendum sospensivo da 500.000 elettori, 5 Consigli regionali o 1/5 dei parlamentari. Se il referendum approva la legge, questa entra in vigore.

Tipologie di leggi costituzionali

- **Leggi di revisione costituzionale:** modificano direttamente il testo della Costituzione.
- **Altre leggi costituzionali:** non alterano il testo costituzionale ma hanno lo stesso rango e non possono essere modificate da leggi ordinarie.

Il procedimento più complesso garantisce stabilità e impedisce modifiche impulsive da parte di maggioranze temporanee. Inoltre, il referendum sospensivo consente di verificare se la volontà parlamentare corrisponde a quella popolare.

3. Limiti alla modifica della Costituzione

La Costituzione italiana non può essere modificata nella sua forma repubblicana (art. 139). Inoltre, la Corte costituzionale ha riconosciuto limiti impliciti, come la sovranità popolare e il carattere democratico dello Stato. La sostituzione dell'intera Costituzione è controversa, ma una assemblea di revisione costituzionale potrebbe essere istituita con una legge costituzionale.

CAPITOLO 18 - LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA E LE FONTI INTERNAZIONALI

1. Trattati Fondamentali dell'UE

L'Italia aderisce ai principali Trattati dell'UE, modificati dal Trattato di Lisbona (entrato in vigore nel 2009)

- **TUE (Trattato sull'Unione Europea)** → Stabilisce i principi fondamentali dell'Unione.
- **TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)** → Regola il funzionamento concreto dell'UE e delle sue istituzioni.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (tutela diritti come libertà, uguaglianza e giustizia) ha lo stesso valore giuridico dei trattati e si applica agli Stati membri solo nell'attuazione del diritto UE ((ad esempio, una legge nazionale che recepisce una direttiva dell'UE).

2. Regolamenti e Direttive

- **Regolamenti UE:** hanno **efficacia diretta** negli Stati membri e prevalgono sulle leggi nazionali.
- **Direttive UE:** vincolano gli Stati membri, che devono recepirle con leggi nazionali. Possono avere effetto diretto se dettagliate e non attuate nei tempi previsti.

3. Applicazione del Diritto UE in Italia

I giudici e la Pubblica Amministrazione devono applicare il diritto UE anche contro leggi nazionali contrastanti. Tuttavia, la **Corte Costituzionale** ha posto dei **controlimiti**, impedendo l'applicazione di norme UE in contrasto con i **principi fondamentali della Costituzione**.

4. Norme Internazionali

- L'Italia si conforma al **diritto internazionale generalmente riconosciuto** (art. 10 Cost.).
- I **trattati internazionali** richiedono una **legge di ratifica** per entrare in vigore.
- La **Corte Costituzionale** può annullare norme internazionali se violano i principi costituzionali (es. sentenza n. 238/2014 sul negato risarcimento ai deportati italiani dalla Germania nazista).

5. Gerarchia tra Diritto UE, Norme Internazionali e Costituzione

- Il **diritto UE** prevale sulle leggi nazionali, ma non sulla Costituzione.
- I **trattati internazionali** devono rispettare la Costituzione, altrimenti possono essere dichiarati incostituzionali.

CAPITOLO 19 - LA LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO

1. La legge in generale

La legge è un atto normativo emanato dal Parlamento attraverso un procedimento legislativo. Esistono diverse tipologie di leggi:

- **Legge formale:** in generale creata attraverso il procedimento legislativo.
- **Legge costituzionale:** modifica la Costituzione e ha un rango superiore alla legge ordinaria.
- **Legge ordinaria:** fonte primaria del diritto, cioè una delle principali regole che disciplinano la società (es. codice civile, codice penale); subordinata alla Costituzione.

La Costituzione prevede la riserva di legge, che impone che alcune materie (come diritti fondamentali, libertà personali, tasse, sanzioni penali) siano regolate esclusivamente dalla legge approvata dal Parlamento, cioè dall'organo che rappresenta i cittadini, e non dal Governo o da altre autorità. In alcuni casi, il Governo può adottare atti con forza di legge (decreti legislativi su delega del Parlamento e decreti-legge usati in casi di emergenza).

Si distinguono anche:

- **Leggi in senso sostanziale:** norme giuridiche, indipendentemente dalla fonte.
- **Leggi meramente formali:** atti con forma di legge ma contenuto non normativo (es. approvazione di trattati).
- **Leggi-provvedimento:** decisioni concrete solitamente amministrative, adottate con legge (es. concessione di benefici specifici).

Queste ultime sono soggette a un controllo rigoroso della Corte costituzionale per evitare disparità di trattamento.

2. Il riparto della potestà legislativa ordinaria tra Stato e Regioni

L'art. 117 della Costituzione, modificato dalla l. cost. n. 3 del 2001, disciplina la ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni:

1. **Materie di competenza esclusiva dello Stato:** comprendono ambiti fondamentali come politica estera, difesa, giurisdizione, ordine pubblico, tutela della concorrenza, sistema tributario, ambiente e beni culturali.
2. **Materie di legislazione concorrente:** lo Stato stabilisce i principi fondamentali, mentre le Regioni disciplinano gli aspetti applicativi. Queste materie includono sanità, istruzione (escluse istruzione e formazione professionale), tutela e sicurezza del lavoro, trasporto, ricerca scientifica e governo del territorio.
3. **Materie di competenza residuale delle Regioni:** tutte le materie non riservate allo Stato sono di esclusiva competenza regionale. Tuttavia, lo Stato può intervenire per garantire i livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2, lett. m) e per tutelare la concorrenza.

3. Il procedimento legislativo. L'iniziativa legislativa

Il procedimento legislativo per l'approvazione di una legge prevede tre fasi : l'iniziativa legislativa, la fase di approvazione da parte delle Camere e la fase dell'efficacia.

L'iniziativa legislativa può essere esercitata da diversi soggetti, tra cui il Governo, i parlamentari, il popolo (con almeno 50.000 firme), i Consigli regionali e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

L'iniziativa governativa è la più rilevante, poiché il Governo ha il sostegno della maggioranza parlamentare e dispone di risorse tecniche. L'iniziativa parlamentare può essere individuale o di gruppo, ma spesso ha meno possibilità di successo. L'iniziativa popolare ha un valore più simbolico e serve a sensibilizzare l'opinione pubblica.

I Consigli regionali possono proporre leggi, soprattutto su temi di interesse locale, mentre il CNEL ha competenze in materia economica e sociale, ma il suo ruolo è stato marginale.

La procedura per commissione referente prevede che una commissione esamini il disegno di legge, lo modifichi e lo trasmetta all'assemblea per la votazione finale.

4. L'approvazione

L'iter legislativo è il processo con cui una legge viene approvata in Italia. Deve passare per entrambe le Camere del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato).

1. **Commissioni permanenti** → Esaminano il testo e possono proporre modifiche (fase referente).
2. **Discussione in Aula** → Si votano gli articoli della legge e gli eventuali emendamenti.
3. **Navetta parlamentare** → Se una Camera modifica il testo, viene rimandato all'altra fino all'approvazione definitiva.
4. **Votazione finale** → Se approvata, la legge passa al Presidente della Repubblica, che la promulga e ne autorizza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Esistono anche procedure speciali:

- **Sede deliberante** → Alcune commissioni possono approvare leggi direttamente, ma solo su materie non fondamentali.
- **Maxiemendamenti** → Il Governo può sostituire l'intero testo con un unico articolo, spesso legandolo alla fiducia per velocizzare l'approvazione.

Per garantire equilibrio e stabilità normativa, ci sono controlli finanziari e giuridici, che evitano leggi incoerenti o prive di copertura economica.

5. La promulgazione e l'entrata in vigore

- **Promulgazione** – Atto del Presidente della Repubblica che certifica l'approvazione della legge (art. 73 Cost.).
- Il Presidente può rinviare la legge al Parlamento per una nuova approvazione.
- Dopo la seconda approvazione, è obbligato a promulgarla.

- **Pubblicazione** – La legge viene inserita nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla promulgazione.
- **Vacatio legis** – La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo disposizioni diverse.
- **Presunzione di conoscenza** – Una volta in vigore, la legge è vincolante per tutti, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza.

CAPITOLO 20 - GLI ATTI LEGISLATIVI STATALI

1. Il decreto legislativo

Il decreto legislativo è un atto normativo con forza di legge emanato dal Governo su delega del Parlamento. La funzione legislativa spetta alle Camere, ma il Parlamento può delegare al Governo l'emanazione di atti legislativi tramite una legge di delega, che deve rispettare precisi limiti stabiliti dall'art. 76 della Costituzione:

1. **Tempo limitato** – deve essere fissato un termine certo per l'esercizio della delega.
2. **Oggetto definito** – la materia da disciplinare deve essere chiaramente individuata.
3. **Principi e criteri direttivi** – il Parlamento deve fornire precise linee guida da seguire.

Una volta deliberato dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti, ma può essere impugnato per illegittimità costituzionale se non rispetta la legge di delega o i principi costituzionali.

i decreti legislativi vengono usati anche per attuare gli statuti delle Regioni a statuto speciale, con norme che prevalgono sulle leggi ordinarie.

2. Il decreto legge

Il decreto-legge è un atto normativo con forza di legge che il Governo può adottare in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77 Cost.). Ha efficacia immediata, ma deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni, altrimenti decade con effetto retroattivo.

Il decreto è deliberato dal Governo, emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento può modificarlo durante la conversione, ma solo mantenendo l'omogeneità con il contenuto originale.

Per evitare abusi, la legge n. 400/1988 ha vietato la reiterazione dei decreti e imposto limiti al loro utilizzo. La Corte Costituzionale ha rafforzato i controlli annullando decreti privi dei requisiti di necessità e urgenza.

3. Il referendum

Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta previsto dall'art. 75 della Costituzione italiana, che consente ai cittadini di eliminare (ma non creare) leggi o parti di esse. Può essere richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali, ma non dai parlamentari.

Non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum: sono escluse le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto e i trattati internazionali. La Corte Costituzionale verifica l'ammissibilità del referendum.

Affinché l'abrogazione sia valida, deve votare almeno il 50% degli aventi diritto, e la maggioranza deve esprimersi per il "Sì". Se l'abrogazione viene approvata, il Presidente della Repubblica ne sancisce l'efficacia.

Il referendum consultivo non è previsto dalla Costituzione, tranne che in casi eccezionali stabiliti da una legge costituzionale (come quello del 1989 sull'Unione Europea).

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAP. 24 - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E IL DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La funzione amministrativa

Lo Stato non si limita a fare leggi e risolvere controversie, ma si occupa anche di garantire ordine, sicurezza e benessere ai cittadini. Per questo gestisce servizi essenziali come scuole, sanità, trasporti e sicurezza, regolando anche attività economiche e pericolose. Anche quando alcuni servizi vengono privatizzati, lo Stato mantiene il controllo per assicurarsi che funzionino bene. A differenza dei giudici, che intervengono solo quando richiesti, l'amministrazione pubblica agisce direttamente per proteggere gli interessi comuni. Lo stesso vale per l'Unione Europea nelle sue aree di competenza.

2. La pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione è l'insieme di organi e strutture che svolgono la funzione amministrativa dello Stato, garantendo servizi pubblici e attuando le leggi per il benessere collettivo.

Comprende:

- **L'amministrazione statale**, cioè gli organi centrali dello Stato (ministeri, forze di polizia, enti nazionali).
- **Gli enti territoriali**, come Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, che gestiscono servizi locali.
- **Gli enti pubblici**, organizzazioni con autonomia giuridica che operano in settori specifici (INPS, ASL, università pubbliche).
- **Le autorità amministrative indipendenti**, che regolano e vigilano su settori come concorrenza, telecomunicazioni e trasporti, agendo senza vincoli politici diretti ma restando soggetti al controllo giurisdizionale.

3. Atti e servizi amministrativi

L'attività amministrativa si divide in **amministrazione per atti** e **amministrazione per servizi**.

- **Amministrazione per atti:** si occupa di emanare decisioni giuridiche per tutelare l'interesse pubblico, come ordinanze, autorizzazioni ed espropri. Esempi: concedere la patente di guida o autorizzare un'attività economica.
- **Amministrazione per servizi:** riguarda la gestione e l'organizzazione di servizi pubblici come scuole, ospedali e infrastrutture. Qui conta il risultato più che il singolo atto.

Per erogare servizi è necessario compiere atti amministrativi (assunzioni, appalti, autorizzazioni).

I singoli atti sono soggetti a controlli di legittimità, mentre l'efficacia dei servizi viene valutata in base ai risultati ottenuti.

CAPITOLO 25 - L'AMMINISTRAZIONE STATALE

1. Il Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio

Il **Governo** è a capo del potere esecutivo e responsabile dell'andamento della pubblica amministrazione, soprattutto a livello statale.

Il **Consiglio dei ministri** stabilisce le linee guida per l'azione del governo, nomina figure chiave dell'amministrazione pubblica, coordina le relazioni con le Regioni e può intervenire in casi particolari. Molte delle sue decisioni vengono formalizzate tramite decreti del Presidente della Repubblica.

Il **Presidente del Consiglio** ha funzioni organizzative e di coordinamento dell'attività amministrativa. La Presidenza del Consiglio è strutturata in uffici e dipartimenti, con competenze in vari settori come sicurezza, affari regionali ed europei. Inoltre, supervisiona i servizi segreti (AISI e AISE) e istituti pubblici rilevanti come l'ISTAT.

2. I ministeri in generale

I Ministeri sono strutture dello Stato che gestiscono diversi settori dell'amministrazione statale, senza personalità giuridica propria. Sono organizzati gerarchicamente con un Ministro a capo, che stabilisce gli obiettivi politici, supportato da sottosegretari, un ufficio di gabinetto e organi consultivi. Al loro interno si trovano dipartimenti o direzioni generali guidati da dirigenti, che si occupano della gestione operativa. La responsabilità dirigenziale si basa sui risultati raggiunti.

3. I singoli ministeri

I Ministeri si dividono in diverse categorie:

- **Ministeri d'ordine:** Interno (ordine pubblico, sicurezza), Difesa (Forze Armate), Giustizia (amministrazione della giustizia), Affari Esteri (relazioni internazionali).
- **Ministeri economici e finanziari:** Economia e Finanze (entrate e spese dello Stato), Sviluppo Economico (industria, commercio), Politiche Agricole (settore agricolo e forestale).
- **Ministeri di servizi e infrastrutture:** Lavoro e Politiche Sociali (occupazione, previdenza), Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (trasporti, opere pubbliche), Istruzione e Università (scuole e ricerca), Cultura (beni culturali, spettacolo), Turismo (promozione turistica).
- **Ministeri ambientali e sanitari:** Transizione Ecologica (ambiente e sostenibilità), Salute (sanità pubblica, coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale).

Ogni Ministero ha una struttura centrale e, in alcuni casi, organi periferici per svolgere le proprie funzioni.

CAPITOLO 26 - LE AUTONOMIE TERRITORIALI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Le autonomie regionali e locali. Il decentramento

Il principio di autonomia e decentramento è fondamentale nell'organizzazione dello Stato italiano.

◆ **Autonomia** → Le Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni. La Costituzione (art. 114) li riconosce come parte integrante della Repubblica, regolando i loro rapporti con lo Stato.

◆ **Decentramento** → Lo Stato trasferisce alcune funzioni ai suoi organi periferici locali, come le Prefetture o le Soprintendenze, per garantire una gestione più vicina ai cittadini senza rinunciare al controllo centrale.

◆ **Principi chiave** → La distribuzione delle funzioni amministrative segue i criteri di **sussidiarietà** (favorire il livello più vicino ai cittadini), **differenziazione** (in base alle diverse capacità degli enti locali) e **adeguatezza** (assegnare le funzioni all'ente più idoneo).

📌 In sintesi: lo Stato riconosce l'importanza delle autonomie locali, ma mantiene il decentramento per garantire un'amministrazione efficiente sul territorio.

2. Le regioni

Le **Regioni** sono enti territoriali autonomi che fanno parte della Repubblica Italiana, istituite ufficialmente con la Costituzione del 1948. Le **Regioni a statuto speciale** furono operative sin dal 1948, le **Regioni a statuto ordinario** furono effettivamente istituite solo nel 1970.

Tipologie di regioni:

- **Regioni a statuto speciale:** Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Godono di maggiore autonomia, sancita in specifici statuti approvati con leggi costituzionali, e hanno competenze legislative e amministrative più ampie rispetto alle altre Regioni.
- **Regioni a statuto ordinario:** Le restanti 15 Regioni, disciplinate direttamente dalla Costituzione nel Titolo V.

In origine, le Regioni avevano poteri limitati, ma con il tempo hanno acquisito maggiore autonomia grazie a diverse riforme, tra cui:

- **Decreto legislativo 616/1977**, che ha ampliato le loro funzioni amministrative.
- **Legge costituzionale 1/1999**, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione.
- **Legge costituzionale 3/2001**, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, aumentando le competenze legislative delle Regioni in tutte le materie non riservate esplicitamente allo Stato.

Autonomia differenziata

L'art. 116, terzo comma, della Costituzione prevede che anche le Regioni a statuto ordinario possano ottenere ulteriori forme di autonomia, ma finora questa possibilità non è stata attuata.

Nonostante le riforme, alcune criticità permangono, come la mancanza di un ruolo diretto delle Regioni nel procedimento legislativo statale e nella nomina dei giudici della Corte Costituzionale, che si occupa anche di conflitti tra Stato e Regioni.

3. Gli organi regionali

Ogni Regione ha tre organi fondamentali:

1. **Consiglio regionale** – È l'organo legislativo e rappresentativo della Regione, eletto a suffragio universale diretto. Dura 5 anni e può essere sciolto in caso di crisi politica o per gravi violazioni di legge.
2. **Presidente della Giunta regionale** – È il capo dell'esecutivo regionale, eletto direttamente dai cittadini. Nomina e dirige la Giunta, rappresenta la Regione e promulga le leggi regionali.
3. **Giunta regionale** – È l'organo esecutivo, composta da assessori nominati dal Presidente. Ha funzioni di indirizzo politico e amministrativo.

Altri organi:

- **Consiglio delle autonomie locali** – Favorisce il dialogo tra Regione ed enti locali.
- **Difensore civico** (presente in alcune Regioni) – Tutela i cittadini contro abusi amministrativi.

Il sistema regionale segue il principio dell'autonomia, ma è soggetto al controllo dello Stato, che può sciogliere il Consiglio per atti contrari alla Costituzione.

13. Gli enti pubblici

Gli **enti pubblici** sono organizzazioni con personalità giuridica create dallo Stato o da altri enti territoriali per perseguire fini di pubblico interesse. Esistono diversi tipi di enti pubblici:

- **Enti territoriali** (Stato, Regioni, Province, Comuni) con autonomia garantita dalla Costituzione.
- **Enti indipendenti** (es. Università, Ordini professionali) con autonomia riconosciuta dalla legge.
- **Enti ausiliari o strumentali** dello Stato, soggetti a vigilanza e controllo (es. INPS, ENIT).
- **Enti pubblici economici**, che operano con regole di diritto privato ma restano pubblici (es. ex IRI, ENI, oggi in gran parte privatizzati).

Tutti gli enti pubblici devono rispettare i principi di trasparenza, buona amministrazione e non possono fallire.

LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE

CAPITOLO 29 - LA MAGISTRATURA ORDINARIA

1. Magistratura ordinaria e magistrature speciali. Il giusto processo

La **magistratura** è composta dai giudici che esercitano la funzione giurisdizionale. La **magistratura ordinaria** è regolata dall'ordinamento giudiziario, mentre la Costituzione ammette alcune **magistrature speciali**, come il **Consiglio di Stato** (si occupa dei ricorsi contro atti della pubblica amministrazione), la **Corte dei conti** (giudica eventuali danni erariali causati da funzionari pubblici) e i **Tribunali militari** (giudica i reati commessi dai militari in servizio).

Il **giusto processo** (art. 111 Cost.) garantisce:

- **Contraddittorio**: ogni parte deve poter intervenire nel processo.
- **Parità delle parti**: nessuna deve essere favorita.
- **Terzietà e imparzialità del giudice**: il giudice deve essere estraneo alla controversia.
- **Durata ragionevole del processo**, per evitare eccessivi ritardi.
- **Obbligo di motivazione** per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Per chi subisce un processo troppo lungo, la legge prevede un risarcimento economico.

2. La magistratura ordinaria

La **magistratura ordinaria** esercita la funzione giurisdizionale in modo generale, occupandosi di cause civili e penali, tranne quelle riservate alle magistrature speciali. Si divide in:

- **Giudici giudicanti**, che decidono le controversie in posizione di terzietà.
- **Pubblico ministero**, che rappresenta l'accusa nei procedimenti penali.

Organizzazione su tre livelli

- **Primo grado:** Tribunali (giudici monocratici o collegiali).
- **Secondo grado:** Corti d'Appello.
- **Legittimità:** Corte di Cassazione.

I magistrati sono funzionari pubblici, non sono eletti dal popolo. Si accede tramite **concorso pubblico** per laureati in giurisprudenza.

Esistono anche i giudici onorari, tra cui il giudice di pace, che si occupano di cause minori civili e penali.

La partecipazione popolare alla giustizia si verifica nelle Corti d'Assise, dove sei giudici popolari affiancano due giudici professionali nei processi per reati gravi.

Ambiti di giurisdizione

- **Civile:** risoluzione di controversie tra privati.
- **Penale:** giudizio su reati e applicazione delle pene.

CAPITOLO 31 - LA CORTE COSTITUZIONALE

1. Il problema del controllo di legittimità delle leggi

La Corte Costituzionale verifica la legittimità delle leggi e le dichiara incostituzionali se contrastano con la Costituzione. Oltre a questo, la Corte risolve i conflitti tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni e giudica sulle accuse al Presidente della Repubblica.

L'illegittimità di una legge può derivare anche dalla violazione di norme che la Costituzione impone di rispettare. Ad esempio, i **decreti legislativi delegati** sono atti con forza di legge emanati dal governo, ma solo su delega del Parlamento. Se un decreto legislativo non rispetta i limiti fissati dalla legge delega, è incostituzionale perché viola l'articolo 76 della Costituzione, che impone al governo di attenersi ai principi stabiliti dal Parlamento.

Lo stesso vale per le **leggi regionali**, che devono rispettare la Costituzione e alcune leggi dello Stato. Se una Regione approva una legge che entra in un ambito riservato esclusivamente allo Stato (per esempio, la politica estera o la difesa), quella legge è illegittima e può essere annullata dalla Corte Costituzionale.

Il diritto dell'Unione Europea: secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE e della Corte Costituzionale italiana, quando una legge nazionale è in contrasto con una norma dell'Unione Europea, i giudici italiani non devono aspettare l'intervento della Corte Costituzionale, ma possono direttamente applicare la norma europea e ignorare la legge nazionale.

2. La corte e i suoi giudici

La Corte Costituzionale italiana è composta da **15 giudici**, scelti tra: Magistrati delle giurisdizioni superiori, Professori ordinari di materie giuridiche, Avvocati con almeno 20 anni di esperienza.

Nomina dei giudici

- **1/3** nominato dal **Presidente della Repubblica**
- **1/3** eletto dal **Parlamento in seduta comune**
- **1/3** scelto dalle **supreme magistrature**

Durata del mandato: **9 anni**, senza possibilità di rielezione

Garanzie di indipendenza

- Immunità simili ai parlamentari
- Incompatibilità con altre cariche pubbliche, politiche o professionali

Funzionamento

- **Presidente** eletto tra i giudici, dura **3 anni** (rieleggibile se il mandato da giudice non è scaduto)
- Decisioni prese in **camera di consiglio**, a maggioranza assoluta
- In caso di parità, prevale il voto del Presidente
- **Quorum minimo**: 11 giudici presenti per deliberare
- Udienze pubbliche, salvo eccezioni previste dalla legge

Hanno autonomia: **Normativa**: disciplina il proprio funzionamento, **Contabile**: gestione del budget entro i limiti stabiliti dalla legge.

3. Il giudizio di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale ha il compito di verificare la conformità delle leggi e degli atti con forza di legge (decreti legislativi e decreti-legge) alla Costituzione, escludendo altri atti normativi come i regolamenti.

Tipologie di giudizi

1. Giudizio in via incidentale:

- Può essere sollevato solo nell'ambito di un processo già in corso da un giudice (detto "giudice a quo").
- Il giudice verifica se la norma è rilevante per il caso e se la questione non è manifestamente infondata.
- Se la questione viene accolta, il giudice sospende il processo e invia gli atti alla Corte.

2. Giudizio in via principale:

- Solo lo Stato e le Regioni possono impugnare direttamente leggi o atti legislativi.
- Lo Stato può contestare una legge regionale per qualsiasi violazione della Costituzione.
- Le Regioni possono impugnare leggi statali solo se ledono le loro competenze.
- Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della norma contestata.

In sintesi, la Corte Costituzionale interviene solo su richiesta di un giudice o di un ente legittimato, garantendo che le leggi rispettino la Costituzione senza esercitare un controllo generalizzato sulle norme.

4. Il giudizio di legittimità costituzionale pt. 2

La Corte Costituzionale decide sulla legittimità delle leggi con **sentenze** (decisioni definitive) o **ordinanze** (atti interlocutori).

- **Sentenze di accoglimento:** dichiarano una norma incostituzionale, che cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- **Sentenze di rigetto:** confermano la legittimità della norma, che resta in vigore.

Esistono anche **sentenze interpretative** (chiariscono il significato conforme alla Costituzione di una norma), **additive** (estendono la norma a casi non previsti), **sottrattive** (limitano l'applicazione di una norma) e **sostitutive** (modificano una parte della norma).

Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sono retroattivi solo per i casi ancora aperti, ma non per quelli già definiti. Prima di una pronuncia della Corte, una legge non può essere considerata incostituzionale con certezza.